

Cronologico del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI MINORI NELLA  
COMUNITA' EDUCATIVA ASSISTENZIALE DENOMINATA**

.....

L'anno ....., il giorno ..... del mese di  
..... in Genova, con la presente scrittura privata da  
registrarsi solo in caso d'uso tra Il COMUNE DI GENOVA, con sede in  
Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato  
dalla Dott.sa ....., nata a  
..... il ....., domiciliata presso la sede  
Comunale, nella qualità di .....

**E**

“.....” (di  
seguito “CEA”) con sede in ....., Via  
..... n. .... - C.A.P. ....., codice  
fiscale e partita I.V.A. ...., (iscritto  
all'Albo Regionale .....n. iscrizione ..... del  
.....)  
rappresentata dal Sig.  
....., nato a  
..... il ....., codice fiscale  
..... nella qualità di  
.....

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2014 sono state definite le linee guida per l'impiego sperimentale della procedura di accreditamento di strutture sociali residenziali e diurne situate sul territorio del Comune di Genova;
- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... è stato disposto l'avvio dell'accREDITamento di ..... per il periodo dal 01/4/2014;
- la CEA denominata .....  
sita in via ....., comune di .....  
..... Telefono ..... fax .....  
..... cell. ..... E-mail .....  
..... referente .....  
alloggio: nome ..... cognome .....  
..... tel .....  
.....  
... Operatore/i residente/i: nome ..... cognome .....  
....., Per la tipologia "0/6 Anni oppure "6/18 Anni", Autorizzazione al funzionamento cert. n..... del ..... a *media intensità oppure alta intensità*; per numero massimo di posti ..... (*indicare se Maschile, Femminile oppure Mista*) ha ottenuto l'AccREDITamento provvisorio a partire dal 01.4.2014;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse.** Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2 - Oggetto del contratto.** Oggetto del presente contratto è l'attuazione di interventi relativi ad inserimenti residenziali di minori inviati dal Comune di Genova.

**Articolo 3 – Destinatari.** La CEA, disciplinate dal Regolamento Regionale 2 dicembre 2005 n. 2, art. 1, capo 1, del titolo 1 e denominate “Comunità educative per minori”, oggetto del presente contratto, è destinata all'accoglienza di minori e di adolescenti che vivono una situazione di rischio o pregiudizio con problemi di disagio personale e anche con gravi disturbi comportamentali, in carico ai Servizi Sociali (per il Comune di Genova Ambiti Territoriali Sociali e Unità Cittadini Senza Territorio) per i quali sia stata valutata e prevista la necessità, anche rispetto al rischio di ulteriore danno, di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare, non in grado di assicurare al minore adeguata cura ed educazione per un'adeguata crescita fisica, affettiva e cognitiva.

**Articolo 4 – Durata.** Il presente contratto ha validità biennale, dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2016. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale di ulteriori due anni.

**Articolo 5 - Disciplina contrattuale del rapporto.** Gli interventi oggetto del presente contratto sono conferiti ed accettati dalla CEA sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Disciplinare, alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione, al Piano Educativo individuale, che qui si considerano richiamati integralmente e che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

## **Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio**

### 6.1 Organizzazione, gestione e modalità dell'intervento educativo.

L'organizzazione e la gestione della CEA avviene secondo le modalità previste dall'art. 5d del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato. L'intervento educativo è attuato secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 5e del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

### 6.2 Modalità di accesso, inserimento e dimissione. L'Accesso, l'inserimento

e la dimissione dalla CEA avviene secondo le modalità previste dall'art. 5f del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

6.3 Struttura. La CEA è mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, così come definito dall'art. 5a del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

6.5 Diritti degli utenti. La CEA garantisce che il minore, al massimo consentito dall'età, dalle sue capacità e dalla situazione giuridica, sia:

- a. coinvolto nell'impostazione del progetto educativo individuale;
- b. informato dell'evolversi della propria situazione progettuale;
- c. responsabilizzato nelle decisioni nelle quali può essere coinvolto.

**Articolo 7 – Personale impiegato nella specifica attività.** Il personale impiegato nella Struttura è in possesso dei titoli previsti dall'art. 5b del

Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato, e svolge le attività espressamente previste dal suddetto articolo.

La CEA è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'eventuale presenza di volontari deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5c del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

**Articolo 8 – Retta.** La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun minore inserito la retta di:

- € 108,98 (*IVA al .... % esclusa oppure esente iva ai sensi ...*) CEA 0-6 anni;

- € 102,5 (*IVA al .... % esclusa oppure esente iva ai sensi ...*) CEA a media intensità 6-18 anni;

- € 106,43 (*IVA al .... % esclusa oppure esente iva ai sensi ...*) CEA ad alta intensità 6-18 anni.

In caso di operatore residente la retta è abbattuta ai sensi dell'art.5 comma 7 LR 2/2005 ed è pari a

- € 99,00 (*IVA al .... % esclusa oppure esente iva ai sensi ...*) CEA 0-6 anni;

- € 93,00 (*IVA al .... % esclusa oppure esente iva ai sensi ...*) CEA a media intensità 6-18 anni;

- € 95,00 (IVA al .... % esclusa oppure esente iva ai sensi ...) CEA ad alta intensità 6-18 anni.

Nella retta sono comprese tutte le spese relative alla gestione della CEA, in particolare:

- vitto, vestiario, tutela della salute nel rispetto dell'identità culturale degli ospiti, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad esempio: spese scolastiche, attività di socializzazione e LET estivi-invernali, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...)
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, ....);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL);
- assicurazione (struttura, minori, personale, volontari).

Per la partecipazione a soggiorni o ad attività diurne, estive e/o invernali, organizzata dal gestore della CEA o da altri soggetti, la CEA ne sostiene le spese ed è riconosciuta la retta giornaliera intera.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la CEA assicura presenza educativa in ospedale e quanto necessario al ricoverato ed è riconosciuta la retta intera.

Nelle fasi d'inserimento e dimissione, tenendo conto di quanto indicato all'Art. 5 punto f) del disciplinare e per la durata massima di n. 15 giorni consecutivi per ogni fase, potrà essere previsto un incremento/decremento

progressivo delle giornate di presenza del minore in CEA, riconoscendo la retta intera per le giornate di effettiva presenza del minore in CEA e l'80% della retta giornaliera nelle altre, in cui il personale educativo cura le attività propedeutiche all'inserimento o di accompagnamento alla dimissione (incontri con il Servizio sociale inviante, con il minore e la sua famiglia, anche a domicilio, contatti con la scuola, ...).

In caso di assenza temporanea vengono riconosciute le seguenti rette:

- giorno di "uscita": retta intera (100%)
- dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni (compreso quello del rientro in CEA): 80% della retta giornaliera.

Tale regolazione è valida anche per le assenze del fine settimana, anche se protratte per più di due giorni (es. sabato-uscita: pagamento retta intera, domenica-rientro: retta all'80%; venerdì-uscita: pagamento retta intera, da sabato e fino a lunedì-rientro, retta all'80%).

Dopo quattordici giorni di assenza consecutiva, s'interrompe la corresponsione della retta, fatto salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'ATS/UCST inviante e prevista nel PEI l'assenza di un ospite per un ulteriore periodo, e ai fini della conservazione del posto fino al rientro effettivo o la dimissione concordata con il Servizio inviante, per un periodo massimo complessivo di assenza di tre mesi, è riconosciuto:

- il 50% della retta per ulteriori quindici giorni consecutivi;

- il 25% della retta dal successivo mese, per un massimo di due mesi ulteriori.

**Articolo 9 – Pagamenti.** Il pagamento della retta, previa verifica della correntezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura mensile da parte del servizio sociale che ha curato l’inserimento del minore, a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;
- data di emissione;
- intestazione del servizio competente (Ambito Territoriale Sociale/Ufficio Cittadini Senza Territorio) che ha curato l’inserimento del minore;
- elenco degli ospiti con indicazione per ciascun nominativo dei giorni di presenza, della retta giornaliera e del costo complessivo mensile;
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso ..... – Agenzia n. ....di ..... - Codice IBAN ..... dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- ....., nat.. a ..... il

....., codice fiscale .....

....., nat. a ..... il

....., codice fiscale .....

La CEA si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente accreditamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18

gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

**Articolo 10 - Impegni della Civica Amministrazione.** Il presente contratto non impegna la Civica Amministrazione a inserimenti presso le CEA accreditate.

La C.A. si impegna a:

- richiedere alle CEA, in relazione al proprio fabbisogno ed alle disponibilità di bilancio, l'inserimento di minori secondo quanto disposto dal disciplinare di accreditamento e dal presente contratto;
- riconoscere le rette di cui all'art. 8.

**Articolo 11 - Obblighi del Gestore.** La CEA è tenuta a:

- a) garantire l'osservanza degli standard minimi autorizzativi di cui al Regolamento della Regione Liguria n. 2 del 2 dicembre 2005 e s.m.i. "Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva;
- b) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente contratto, dal disciplinare, dalla Carta dei Servizi, dal Progetto di Gestione e dal Piano Educativo individuale;

- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare;
- d) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- e) curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione specificata nell'art. 6 del disciplinare;
- f) comunicare ogni aggiornamento dell'elenco del personale (come da tabella allegata al presente contratto) all'Ufficio Minori – Direzione Politiche Sociali inviando la scheda che esplicita i seguenti dati:
  - per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
  - per eventuali volontari: anagrafe, residenza.
- g) non accogliere in struttura un numero di utenti superiore al numero di posti accreditato;
- h) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- i) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;

- j) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- k) organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative,...) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni, ....);
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- m) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- n) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- o) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- p) nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta

l' idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell' autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all' attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi;

- q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all' utente relative al presente capitolato;
- r) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- s) rispettare l' obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel disciplinare;
- t) informare tempestivamente, anche telefonicamente, il Servizio di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l' utente in carico;
- u) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l' elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- v) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l' ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;

**Articolo 12 – Comunicazioni.** Qualsiasi variazione dell'esecuzione del servizio deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) al Servizio che ha inserito il minore (ATS oppure UCST), e all'ufficio Minori della Direzione Politiche Sociali, in particolare:

- nei casi di allontanamento arbitrario di un minore dalla CEA (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi, ...), la struttura deve darne immediata e formale comunicazione a:

- ✓ i competenti uffici di Polizia (anche ferroviaria);
- ✓ l'Autorità Giudiziaria che ha emesso provvedimento per la tutela del minore;
- ✓ l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;
- ✓ i genitori, qualora opportuno e specificato nel PEI.

Parimenti la CEA dovrà darne comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro del minore in struttura.

Qualsiasi variazione relativa all'autorizzazione al funzionamento (modifica del legale rappresentante, ecc...), alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione (referente CEA, ecc...), deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova – Ufficio Accreditamento Servizi e Ufficio Minori.

**Articolo 13 - Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione.** Il Comune di Genova potrà realizzare attività di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

Le visite di controllo, effettuate da parte del personale dell'Ente presso le strutture selezionate a mezzo di campionamento sistematico, sono realizzate nella misura di almeno 10%.

In ottemperanza alle normative vigenti, la vigilanza sulla Struttura è esercitata dalle Commissioni per l'autorizzazione-LR 20/99 nel cui territorio è ubicato la Struttura stessa.

La partecipazione del Gestori della CEA agli incontri di confronto sui servizi di residenzialità per minori è costante (è ammesso non oltre il 30% delle ore di assenza) ed è requisito per il mantenimento dell'accreditamento.

**Articolo 14 - Inadempienze, Penali.** Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 11 b): fino a un massimo di euro 2.500;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 11 e), f), s), u) e all'art. 12: fino a un massimo di euro 800;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la CEA avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la CEA non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla CEA.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato alla CEA.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

**Articolo 15 –Risoluzione del contratto.** Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio/del servizio;

d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

**Articolo 16 – Cessione del Contratto.** E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto il Comune può dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della CEA restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente da tale azione.

**Articolo 17 – Affidamento delle prestazioni a terzi.** In caso di affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del presente contratto la CEA si impegna ad inviare al Comune copia del contratto di affidamento unitamente alla dichiarazione del soggetto terzo di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando :

posizione /i assicurativa INPS – sede – via – n. cap

posizione /i assicurativa INAIL numero Patente – sede – via – n. cap

b) non essere incorso nella sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'impresa;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;

d) essere in regola con gli assolvimenti previsti dalla Legge 81/2008.

**Articolo 18 - Controversie e Foro Competente.** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003).** Il gestore della CEA assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza e, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le

modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra .....

**Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico della CEA che vi si obbliga.

**Articolo 21 - Norme residuali.** Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi le parti contraenti hanno comunque facoltà, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare mediante raccomandata A.R / pec alla controparte, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Ogni modifica o integrazione al presente contratto deve avvenire con appendice al presente atto negoziale, adottata con atto formale.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, è redatto in duplice originale e sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova

Per l'Ente Gestore

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante



